



DELIBERA N. 1079

10 Dicembre 2020.

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Consorzio Coop. Sociali OPUS – Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio educativo assistenziale del centro sociale polivalente per diversamente abili del Comune di Foggia. Importo a base di gara euro: 267.481,08. S.A.: Comune di Foggia ATO Foggia. PREC 228/20/5

Riferimenti normativi

Art. 97, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Offerte anomale - Giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta - Costituisce espressione di discrezionalità tecnica - Sindacabile dall'Autorità solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale.

Valutazione offerte – discrezionalità tecnica.

Massima

Le valutazioni della stazione appaltante in ordine all'anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il sindacato dell'Autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell'offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A.

La valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e le stesse possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo (e dell'Autorità) solo laddove siano manifestamente illogiche e irragionevoli.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 dicembre 2020

DELIBERA



VISTA l'istanza di parere prot. n. 81796 del 2.11.2020 presentata dal Consorzio Cooperative Sociali OPUS relativamente alla procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio educativo assistenziale del centro sociale polivalente per diversamente abili del Comune di Foggia;

VISTI in particolare i profili di doglianza sollevati da parte istante in merito alla presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore dell'operatore economico Aranea Consorzio di Cooperative Sociali in quanto si ritiene che l'aggiudicatario non abbia fornito le necessarie giustificazioni circa la congruità della propria offerta economica e si sollevano dubbi circa la correttezza dell'assegnazione dei punteggi con riferimento ad alcuni criteri quali: la presenza di sedi operative sul territorio; l'accreditamento dell'impresa; la professionalità degli operatori impegnati nel servizio; la certificazione di qualità secondo le regole UNIISO per le attività oggetto dell'appalto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 10.11.2020;

VISTA la memoria inoltrata dal Consorzio Coop. Sociali Aranea con la quale lo stesso respinge e contesta le censure mosse da parte istante, controdeducendo in maniera puntuale sui diversi profili avanzati dal Consorzio Coop. Sociale Opus;

PREMESSO che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, le valutazioni dell'Amministrazione in ordine all'anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019 n. 5259; Id., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514; Id., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; in tal senso, si vedano anche le Delibere dell'Autorità n. 197 del 13 marzo 2019, n. 438 del 27 aprile 2017, n. 488 del 3 maggio 2017 e n. 672 del 14 giugno 2017). Il sindacato dell'Autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione, né lo stesso può comportare una verifica delle singole voci dell'offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4680);

CONSIDERATO, in generale, che giova ribadire come il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, all'incidenza dell'utile di gestione, nonché alle spese generali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; Id., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; Id., 30 ottobre 2017, n. 4978);

CONSIDERATO, altresì, che la *ratio* del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, al fine di evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (cfr. TAR Lazio, sez. I-ter, 30 dicembre 2016, n. 9182; Parere Anac n. 197 del 13 marzo 2019);

RILEVATO che secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1655 del 2020) "*in sede di verifica delle offerte anomale la motivazione del relativo giudizio deve essere rigorosa ed analitica in caso di giudizio negativo, mentre in caso di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell'offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti*";



RILEVATO che nel caso di specie è emerso come le giustificazioni presentate sia dal Consorzio Coop. Sociali Aranea che dal Consorzio Coop. Sociali OPUS collochino le offerte delle stesse entro parametri di realistica credibilità e normalità, in un quadro di concorrenza naturale tra la pluralità di soggetti in competizione e gli stessi abbiano fornito le proprie giustificazioni sull'offerta economica presentata, ritenuta pertanto congrua;

CONSIDERATO inoltre che come noto, la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e che la stessa possa essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, 1[^], 08/07/2020 n. 7865);

RILEVATO che nel caso in esame risulta che la commissione giudicatrice abbia svolto le operazioni di gara secondo quanto previsto negli atti della procedura *de qua*, assicurando che con l'applicazione di un coefficiente discrezionale non venisse svilita la valutazione proprio tecnica-discrezionale riconosciuta alla commissione giudicatrice, così consentendo l'attribuzione del relativo punteggio in maniera graduata (cfr. delibera 515 del 17.06.2020),

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che – fermo restando che la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e che la stessa possa essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole e che spetta alla stessa stazione appaltante procedere alla valutazione di anomalia e/o di congruità dell'offerta nella sua complessità, quale espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale –, nel caso di specie, l'operato della stazione appaltante sia esente dalle censure formulate dall'operatore economico istante e conforme alla normativa di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 16 dicembre 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco